

DELIBERA N. 242/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI MONSELICE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 9 e 23 maggio 2019 (rispettivamente prot.lli n. 199230 e n. 223141) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monselice a seguito della segnalazione del sig. Pierluigi Giaccarello, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Monselice per la lista *“Ambiente e Società”* - qui pervenuta in data 2 maggio 2019 (prot. n. 187187) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte di detto Comune, in quanto è stata inviata *“dal dott. Andrea Parolo, vicesindaco del Comune di Monselice (PD), anche a nome dell'avv. Giorgia Bedin anch'ella assessore nonché candidata sindaca del predetto Comune, un invito rivolto alle associazioni locali [non] gestito a*

titolo personale ma firmato dai sopra menzionati in qualità di soggetti istituzionali". In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 9 maggio 2019, esaminate le memorie del Comune di Monselice, ha proposto l'archiviazione del procedimento *"in quanto il volantino oggetto della segnalazione non è formalmente riconducibile ad una pubblica amministrazione"*;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 13 maggio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Monselice, dott. Francesco Lunghi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, precisando quanto segue:

- *la contestata lettera di invito indirizzata ad associazioni del territorio è stata inviata da indirizzo mail personale, e non del Comune di Monselice, ad indirizzi di posta elettronica pubblicati su siti internet;*
- *non può per i suoi contenuti (illustrazione del programma elettorale di un candidato sindaco) rappresentare comunicazione di attività istituzionale del Comune di Monselice vietata dall'art. 9, comma 1, della legge 28/2000 e dalle disposizioni [dell'] Autorità, ma esclusivamente comunicazione di natura personale;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

PRESA VISIONE del messaggio di posta elettronica a firma di *“Andrea Paolo Vice Sindaco del Comune di Monselice e Giorgia Bedin Assessore allo sport, Protezione Civile e Verde Pubblico”*, avente ad oggetto *“Invito incontro con candidato sindaco avv. Giorgia Bedin”*, da tenersi *“presso la sala San Giuseppe del Duomo”*, per la presentazione del programma elettorale per Monselice, inviato in data 1 ° maggio 2019 dall’indirizzo di posta elettronica personale del sig. Andrea Parolo, Vice Sindaco di detto Comune, e rivolto alle *“Associazioni del Comune di Monselice”* e per conoscenza all’indirizzo di posta personale dell’avv. Giorgia Bedin, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

RITENUTO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che l’attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Monselice attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, provenendo da un *account* personale del Vice Sindaco Andrea Parolo e non interferisce con l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte dell’Ente;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino, come nel caso di specie, mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze;

RAVVISATA pertanto, conformemente alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, la non riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e quindi l’insussistenza della violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monselice e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi